

## CIRCOLARE ESPLICATIVA IN MERITO AGLI ENTI BILATERALI ENFEA e OPNC

Con il rinnovo dei CCNL del sistema CONFAPI:

- CCNL UNIONCHIMICA CONFAPI per i dipendenti della piccola e media industria dei settori chimica, concia e settori accorpati, plastica e gomma, abrasivi, ceramica e vetro, accordo di rinnovo del 25 luglio 2013. Decorrenza del versamento agli Enti bilaterali a partire dal mese di settembre 2013.
- CCNL UNIGEC UNIMATICA CONFAPI per i dipendenti della piccola e media industria della comunicazione, dell'informatica, dei servizi innovativi e della microimpresa, accordo di rinnovo del 29 luglio 2013. Decorrenza del versamento agli Enti bilaterali a partire dal mese di luglio 2013.
- CCNL UNIONTESSILE CONFAPI per gli addetti alle piccole e medie industrie del settore tessile - abbigliamento – moda, accordo di rinnovo del 07 ottobre 2013. Decorrenza del versamento agli Enti bilaterali a partire dal mese di ottobre 2013.
- CCNL UNITAL CONFAPI per i lavoratori addetti alla piccola e media industria legno, mobili, arredamento, sughero e forestazione, accordo di rinnovo del 25 ottobre 2013. Decorrenza del versamento agli Enti bilaterali a partire dal mese di ottobre 2013.

gli Accordi Interconfederali sottoscritti tra CONFAPI e CGIL, CISL e UIL in materia di strumenti bilaterali sono diventati parte integrante degli stessi rendendo di fatto operativi gli enti bilaterali ENFEA e OPNC, le cui prestazioni verranno erogate sulla base di quanto disciplinato dai rispettivi regolamenti.

E' stata così definita la misura della contribuzione mensile per la bilateralità a carico delle aziende che applicano i CCNL Confapi:

### **OPNC:**

- a. "Fondo Sicurezza PMI CONFAPI"
  - ✓ 1,50 euro mensili per 12 mensilità per ciascun lavoratore dovuto dalle aziende prive del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza;
  - ✓ 0,50 euro mensili per 12 mensilità per ciascun lavoratore dovuto dalle aziende con RLS

### **ENFEA:**

- b. "Fondo Sviluppo bilateralità PMI CONFAPI"
  - ✓ 0,50 euro mensili per 12 mensilità per ciascun lavoratore a tempo pieno per lo sviluppo dell'Apprendistato;
  - ✓ 0,25 euro mensili per 12 mensilità per ciascun lavoratore part time fino a 20 ore;
- c. "Fondo sostegno al reddito"
  - ✓ 2,33 euro mensili per 12 mensilità per ciascun lavoratore, quale strumento di welfare integrativo degli strumenti previsti per legge ;
- d. "Osservatorio della contrattazione e del lavoro"
  - ✓ 0,66 euro mensili per 12 mensilità, per il sostegno e lo sviluppo degli strumenti bilaterali e delle relative articolazioni settoriali e territoriali, l'introduzione e relativo sostegno delle attività di rappresentanza sindacale territoriale/bacino nonché la contrattazione territoriale di secondo livello
  - ✓ 1,00 euro mensili per 12 mensilità, per ulteriori attività correlate, assorbenti le eventuali quote già previste dalla contrattazione nazionale .

Il principio è quello di competenza, per cui entro il 16 del mese occorre adempiere ai versamenti afferenti le retribuzioni del mese precedente la data del versamento stesso.

## Il mezzo di pagamento è stato individuato nel modello F24.

In tal senso sono stati istituiti due diversi codici di versamento.

Pertanto **all'ENFEA andranno versate € 4,5 mensili** per ciascun dipendente (o € 4,25 se trattasi di dipendente part time con orario di lavoro fino a 20 ore settimanali); mentre **all'OPNC andranno versate € 0,5 o 1,5 mensili** per ciascun dipendente in relazione al fatto che in azienda sia stato eletto o meno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

## Modalità di versamento

Con le risoluzioni dell'Agenzia delle Entrate N. 30/E del 9 maggio 2013 e 51/E del 15 luglio 2013 sono stati istituiti i codici "OPNC" ed "ENFE" da utilizzarsi rispettivamente per i versamenti all'ORGANISMO PARITETICO NAZIONALE CONFAPI ed all'ENTE BILATERALE ENFEA, ente nazionale per la formazione e l'ambiente.

L'Inps ha quindi diramato le circolari n. 87 del 30 maggio 2013 e n. 121 del 6 agosto 2013, con le quali si esplicitano le istruzioni per la compilazione dei modelli F24.

Pertanto i datori di lavoro indicheranno, in sede di compilazione del modello di versamento "F24", nella sezione "INPS", distintamente dai dati relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, la causale "OPNC", e in un rigo successivo la causale "ENFE" esposta, nel campo "causale contributo", in corrispondenza esclusivamente del campo "importi a debito versati". Inoltre nella stessa sezione nel campo "codice sede" va indicato il codice della sede Inps competente; nel campo "matricola INPS/codice INPS/filiale azienda" è indicata la matricola Inps dell'azienda; nel campo "periodo di riferimento", nella colonna "da MM/AAAA" è indicato il mese e l'anno di competenza, nel formato MM/AAAA; la colonna "a MM/AAAA" non deve essere valorizzata.

Esempio di compilazione del modello F24, sezione INPS

Codice sede	Causale contributo	Matricola Inps	Periodo di riferimento		Importi a debito versati
			da MM/AAAA	a MM/AAAA	
8700	OPNC	8700...	__/201_	//	___ (per n. dipendenti)
8700	ENFE	8700...	__/201_	//	___ (per n. dipendenti)

## Modalità di compilazione del flusso UniEmens

I datori di lavoro interessati compileranno il flusso Uniemens nel seguente modo: all'interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <DatiParticolarii>, valorizzeranno l'elemento <ConvBilat> inserendo nell'elemento <Conv> in corrispondenza di <CodConv> il valore "OPNC" e in corrispondenza dell'elemento <Importo> l'importo, a livello individuale, del versamento effettuato nel mod. F24 con il corrispondente codice.

L'elemento <Importo> contiene l'attributo <Periodo> in corrispondenza del quale va indicato il mese di competenza del versamento effettuato con F24, espresso nella forma "AAAA-MM".

Identica procedura andrà eseguita con il codice "ENFE"

## Obbligatorietà della bilateralità

Laddove espressamente previsto dai contratti collettivi, ogni singolo prestatore di lavoro matura un diritto contrattuale di natura retributiva – alla stregua di una retribuzione aggiuntiva o integrativa – nei confronti di quei datori di lavoro non aderenti al sistema bilaterale di riferimento, che potrà essere adempiuto attraverso il riconoscimento di una somma e/o di una prestazione equivalente a quella erogata dal sistema bilaterale di riferimento ai diversi livelli, nei limiti ovviamente degli importi stabiliti dalla contrattazione collettiva.

Coerentemente con quanto statuito dal Ministero del Lavoro, tutti i CCNL del sistema Confapi stabiliscono che le imprese non aderenti al sistema della bilateralità dovranno corrispondere a ciascun lavoratore in busta paga un elemento retributivo aggiuntivo pari ad euro 25,00 lordi mensili per 13 mensilità.

Tale importo, non è a nessun titolo assorbibile e rappresenta un elemento aggiuntivo della retribuzione (E.A.R.) che incide su tutti gli istituti retributivi di legge e contrattuali, compresi quelli diretti, indiretti o differiti, escluso il TFR.

Tale importo dovrà essere erogato con cadenza mensile e mantiene carattere aggiuntivo rispetto alle prestazioni dovute ad ogni singolo lavoratore in adempimento all'obbligo della bilateralità.

Da ultimo è bene sottolineare che il riconoscimento dei benefici economici e contributivi in genere, è subordinato all'integrale applicazione della parte economica e normativa del contratto collettivo di lavoro.

Di seguito evidenziamo un raffronto di costo tra un'azienda metalmeccanica con numero di addetti inferiore a 15 unità che aderisce alla bilateralità Confapi, ed un'azienda che opta per il versamento dell' E.A.R.

#### *Costo adesione Bilateralità Confapi*

Contributo annuo: € 5,00 X 12 mensilità = € 60,00

Contributo solidarietà Inps: 60,00 X 10% = € 6,00

**Totale costo annuo = € 66,00**

#### *Costo mancata adesione alla Bilateralità Confapi*

E.A.R. annuo: € 25,00 X 13 mensilità = € 325,00

Contribuzione Inps: € 325,00 X 30,88% = € 100,36 (dipendente con qualifica operaio)

Premio Inail: € 325,00 X 6,5% = € 21,13

**Totale costo annuo = € 446,49**

#### **Aspetti contributivi e fiscali**

Per quanto riguarda gli aspetti fiscali, la contribuzione dovuta dal datore di lavoro non concorre a formare reddito imponibile.

In merito agli aspetti previdenziali, sulle somme versate ai fondi vige l'obbligo di corrispondere all'Inps il contributo del 10% al fondo di solidarietà che verrà altresì evidenziato in occasione della denuncia mensile Uniemens; tale versamento non dà alcun diritto a prestazioni da parte dell'Istituto.

Il messaggio Inps 25690 del 10 novembre 2009 sancisce in tal senso: "come noto, i datori di lavoro sono tenuti al versamento di un contributo di solidarietà del 10% sui contributi e somme accantonate sotto qualsiasi forma a casse, gestioni, Fondi previsti da contratti collettivi o da regolamenti aziendali, a favore dei propri dipendenti per finalità diverse di quelle della previdenza complementare (art. 9 bis, c. 1, L. 166/91). A tal fine viene utilizzato nel quadro B-C del modello DM10 il codice "M980" avente significato "contr. Solidarietà 10% ex art 9 bis, c. 1, L. 166/91, su finanziamenti per finalità diverse dalla previdenza complementare per la generalità dei lavoratori" Nel flusso Uniemens il codice M980 è valorizzato nell'elemento <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteADebito>, <CusaleADebito>.

Quanto sopra vale qualora il datore di lavoro si avvalga della bilateralità del sistema Confapi, qualora si avvalga di prestazioni equivalenti queste saranno interamente assoggettate sia a contribuzione che ad imposizione fiscale secondo le regole previste per tutti gli emolumenti derivanti da reddito di lavoro dipendente.